



COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 2/Registro delibere	Data 14-01-2014
----------------------------	-----------------

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **21:00** nella sala Giunta presso il Municipio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	P/A
CATTAPAN MARIA CRISTINA	SINDACO	P
FORLONI PALMIRA	ASSESSORE	P
GANDOLFI MARIO ANNIBALE	ASSESSORE	A
MARTINELLI LORENZO	ASSESSORE	P
BIANCHI ALBERTO	ASSESSORE	A
COLZANI GIANANDREA	ASSESSORE	P
BOSCHETTI SERGIO	ASSESSORE	A

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MARIA CRISTINA CATTAPAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA.
--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*";

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L.241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO che:

- la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-*bis*, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un “commissariamento interno” in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato “*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*” intendendosi, con il termine “amministrazione”, la sfera “gestionale”);

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* cd. “Anticorruzione”, in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art.1, c. 9, lett. d);

RICORDATO che:

- il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che “*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*”;
- la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*”;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali di individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di Area e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RICORDATO che il Comune di Fontanella gestisce in forma associata – ai sensi dell'art. 16, comma 12, D.L. 138/2011 – con il Comune di Barbata tutte le funzioni e tutti i servizi di propria competenza mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgv. 267/2000 che scadrà il 31.12.2016;

DATO ATTO che, durante il corso di vigenza della convenzione si provvederà ad una maggiore integrazione dello svolgimento dei vari procedimenti tra i dipendenti dei due enti;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267, dal Segretario generale sulla regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, a titolo ricognitivo e non esaustivo, l'allegato al presente atto contenente i procedimenti di competenza dei vari settori di cui si compone la struttura organizzativa del Comune di Fontanella dando atto che l'elenco dei procedimenti sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale;
2. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di individuare in via generale nel Segretario Comunale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
4. Di dare atto che, nel caso in cui i Responsabili di Settore non rispettino i termini per la conclusione dei procedimenti, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
5. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di settore e al Segretario Comunale;
7. Di disporre, a cura del Segretario Comunale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIA CRISTINA CATTAPAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Trasmesso elenco ai capigruppo;

Addì, 29-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 29-01-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARGHERITA TRAPATTONI